



B/XI/14

13 febbraio 2009

Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E
L'ORGANIZZAZIONE
Ufficio I

Circolare n. 1

OGGETTO

**Il rapporto di lavoro a tempo parziale:
disciplina normativa e contrattuale alla luce
delle innovazioni introdotte dalla L. 133/2008.**

L'art. 73 del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6.8.2008, n. 133, ha recentemente innovato la preesistente disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale con la finalità di fornire all'Amministrazione più incisivi strumenti nella valutazione dell'opportunità di accogliere la domanda del pubblico dipendente rivolta alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro.

Le linee fondamentali della disciplina restano comunque quelle delineate dalla Legge 23.12.1996, n. 662 - secondo i chiarimenti forniti dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 1997 - e dalla normativa contrattuale, che qui di seguito si riassumono unitamente ad alcune indicazioni di carattere procedurale.

Destinatari:

Può fare richiesta di rapporto di lavoro a tempo parziale tutto il personale appartenente alle aree funzionali, con esclusione quindi del personale diplomatico e dirigenziale.

Le istanze di lavoro a tempo parziale possono essere accolte nel limite percentuale del 25% della dotazione organica relativa a ciascuna posizione giuridica: per le specifiche peculiarità del Ministero degli Affari Esteri tale percentuale viene calcolata sull'entità di personale in servizio presso l'Amministrazione Centrale.

Alle Rappresentanze Diplomatiche, agli Uffici Consolari di 1^a categoria
Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero

Nota bene: la presente Circolare modifica parzialmente la circolare n. 11 del 18 novembre 1997 (B/XI/12).

Istanza:

La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere trasmessa per via gerarchica all'Ufficio I della D.G.R.O. e deve pervenire almeno due mesi prima della data d'inizio del nuovo rapporto di lavoro completa di tutte le notizie necessarie alla predisposizione del contratto di lavoro. L'istanza deve essere trasmessa, con il motivato parere del Capo dell'Ufficio, per il tramite del Direttore Generale della Direzione presso cui è in servizio il dipendente interessato e deve anche contenere l'indicazione dell'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che quest'ultimo intende svolgere.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere quindi concessa dall'Amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda.

La nuova disciplina introdotta dal D.L. 112/2008 apporta una novità, non contenendo più la previsione secondo la quale l'Amministrazione poteva, con provvedimento motivato, differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi.

In applicazione della recente normativa, infatti, qualora la trasformazione comporti - in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente - pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione, quest'ultima, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto. Analogamente l'Amministrazione procede quando si ravvisi un conflitto di interessi tra la specifica attività di servizio del dipendente e l'eventuale altra attività di lavoro autonomo o subordinato che questi intenderebbe svolgere.

Le domande possono essere formulate sull'apposito modulo da richiedere al predetto Ufficio oppure in forma libera, ma devono comunque contenere, unitamente all'esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i seguenti dati:

- * nome, cognome, luogo e data di nascita*
- * area funzionale, fascia retributiva e profilo professionale di appartenenza*
- * indicazione del domicilio¹*
- * titolo di studio¹*
- * le motivazioni della richiesta*
- * l'indicazione del regime di tempo parziale richiesto (orizzontale o verticale) e l'articolazione dell'orario di lavoro*
- * la descrizione dell'articolazione, che deve comprendere un periodo di riferimento di almeno un biennio*
- * l'indicazione espressa che la motivazione non sia legata all'espletamento di una seconda attività lavorativa (salvo i casi di coloro che ne facciano richiesta esplicita e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di secondo lavoro).*

¹ Tali informazioni sono necessarie ai fini degli adempimenti in materia di comunicazioni obbligatorie

L'Ufficio I di questa Direzione Generale, ricevute le domande, provvede alla verifica dell'esistenza delle condizioni necessarie per il loro accoglimento, sulla base dei limiti innanzi precisati e tenendo debitamente conto dei pareri espressi in forma scritta dai singoli Capi Ufficio, delle esigenze di servizio e dei titoli di precedenza di cui all'art. 1, comma 64, della Legge 662/96 (familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti, genitori con figli minori...).

Quando dalla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale può derivare pregiudizio alla funzionalità del servizio, anche in relazione alle indicazioni dei Capi Ufficio, l'Amministrazione nega la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale, salvo ulteriore valutazione della D.G.R.O. - in particolare alla luce delle situazioni richiamate dal suddetto art. 1 comma 64 della Legge 662/96 - che consenta l'accoglimento della domanda (la quale può essere riconsiderata anche qualora mutino le condizioni che ne hanno determinato il rifiuto).

Una volta conclusa positivamente la fase istruttoria l'Ufficio competente procederà a stipulare con la parte interessata il relativo contratto individuale di lavoro che deve contenere, tra l'altro, l'indicazione della durata e dell'articolazione della prestazione lavorativa.

Si rammenta che i dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico ovvero della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 61/2000.

Ai sensi dell'accordo sottoscritto il 29 luglio 2005 tra l'Amministrazione e le OO.SS., non è ricevibile la domanda di trasferimento presentata dal dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale prima che sia trascorso un biennio dall'inizio di tale rapporto.

Si attira l'attenzione sul fatto che il personale in tempo parziale destinato a prestare servizio all'estero deve necessariamente sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro per ripristinare la trasformazione a tempo pieno.

Articolazione:

Il rapporto di lavoro a tempo parziale si può costituire secondo le seguenti articolazioni:

orizzontale: prestazione lavorativa in tutti i giorni della settimana con riduzione dell'orario di lavoro giornaliero;

verticale: prestazione lavorativa limitata ad alcuni giorni della settimana, del mese o eventualmente dell'anno, anche in combinazione con una riduzione dell'orario di lavoro giornaliero.

Al fine di garantire la funzionalità degli Uffici, le domande per un rapporto di lavoro a tempo parziale “orizzontale” che prevedano una prestazione lavorativa inferiore al 50% nonché le domande di tempo parziale “verticale” che prevedano una prestazione lavorativa inferiore all’80% verranno valutate caso per caso e verranno accolte esclusivamente in presenza di eccezionali e motivate esigenze.

La finalità di semplificare e razionalizzare l’utilizzo di questo istituto, anche sotto il profilo di una corretta gestione del trattamento economico del dipendente, rende inoltre necessario sensibilizzare i dipendenti e i responsabili degli Uffici ad individuare delle modalità che limitino il più possibile il variare delle articolazioni nel corso dell’anno.

Le istanze di modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale già in essere saranno esaminate solo in presenza di particolari e circostanziati motivi che ne giustifichino l’accoglimento.

Analoga valutazione verrà effettuata per tutte le istanze presentate dai dipendenti che abbiano già usufruito del rapporto di lavoro a tempo parziale limitatamente ad un periodo e che presentino un’ulteriore richiesta per usufruire di questo istituto.

Per una migliore programmazione e gestione delle risorse umane, laddove le esigenze personali del dipendente siano prevedibili con congruo anticipo, le istanze dirette ad apportare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con decorrenze a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo devono essere inviate all’Ufficio competente entro il 30 giugno dell’anno precedente.

Si attira inoltre l’attenzione sull’opportunità, per motivi di pubblico interesse, che l’orario ridotto si collochi nell’arco temporale di piena operatività degli Uffici, di cui al punto 2 della circolare della Segreteria Generale n. 4 del 18 luglio 2002 “Disciplina dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro presso l’Amministrazione centrale”.

Trattamento giuridico, economico e previdenziale:

Il trattamento economico anche accessorio del personale interessato è proporzionale alla prestazione lavorativa con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno, appartenente alla stessa posizione funzionale e profilo professionale di pari anzianità.

Con riferimento all’istituto delle ferie, si ritiene di precisare che i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto invece ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera (CCNL integrativo del CCNL comparto Ministeri, sottoscritto il 16.2.1999).

Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della Legge 29.12.1988, n. 554.

Si richiama l'art. 8 del D.Lgs. 16.9.96, n. 564 in materia di contribuzione figurativa per i periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.

Per quanto non previsto dalla presente circolare, si rinvia alle disposizioni della Legge 662/1996, alle indicazioni della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 3 del 19 febbraio 1997, alle norme del D.P.C.M. n. 117/1989 e del C.C.N.L. del personale Comparto Ministeri 16.5.1995, per le parti non espressamente e implicitamente abrogate, alla Legge 28.5.1997, n. 140, al C.C.N.L. del personale Comparto Ministeri sottoscritto il 16.2.1999, al D.Lgs. 61/2000, al C.C.N.L. integrativo sottoscritto in data 16.5.2001 ed al C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 12.6.2003, al C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2004-2005, sottoscritto il 7.12.2005 ed al C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14.9.2007, al D.L. 25.6.2008, n. 112 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”) nonché alle eventuali modificazioni ed integrazioni delle disposizioni normative sopracitate.

Il Direttore Generale per le Risorse Umane
e l'Organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE